



Varese, 15 gennaio 2018

Circolare n. 1/2018

LA LEGGE DI BILANCIO 2018

È stata approvata definitivamente la Legge 27/12/2017 n. 205 - “*Legge di bilancio 2018*”, (c.d. Finanziaria 2018 – legge di stabilità); riepiloghiamo le principali novità di natura fiscale contenute nella legge, generalmente in vigore dall’1.1.2018.

1. NOVITA’ IN MATERIA DI IRPEF

INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2018 la detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel suddetto art. 16-bis.

E’ stato introdotto l’obbligo di comunicazione all’Enea per tutti gli interventi di recupero che danno diritto ad una detrazione; secondo autorevoli commenti tuttavia, tale adempimento sembrerebbe sussistere, come per il passato, per i soli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (si è in attesa di un chiarimento ufficiale).

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

La detrazione IRPEF/IRES prevista per talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti è prorogata, in generale nella misura del 65%, alle spese sostenute fino al 31.12.2018.

Aliquota ridotta al 50% per finestre e schermature solari

Per le spese sostenute dall’1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spetta nella misura del 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

- finestre comprensive di infissi;
- schermature solari.

Aliquote rimodulate per gli impianti di climatizzazione invernale

Per le spese sostenute dall’1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spetta:

- nella misura del 50% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811;
- nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:
 - impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
 - con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;

- nella misura del 65% per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

Sono esclusi dall'agevolazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto.

Impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili

Sostituendo il co. 2-bis dell'art. 14 del DL 63/2013, viene stabilito che si applica la detrazione nella misura del 50%:

- per le spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- fino a un valore massimo della detrazione di 30.000,00 euro.

Acquisto e posa di micro-cogeneratori

La detrazione IRPEF/IRES, nella misura del 65%, si applica alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:

- per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- sostenute dall'1.1.2018 al 31.12.2018;
- fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000,00 euro.

Per poter fruire della detrazione i suddetti interventi devono poter ottenere un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.

Ampliamento dei soggetti beneficiari della detrazione

Le detrazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica spettano anche:

- alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

La detrazione IRPEF/IRES prevista per gli interventi di riqualificazione energetica si applica, generalmente nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:

- per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.;
- oppure per gli interventi che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio (es. rifacimento centrale termica con installazione caldaia a condensazione, coibentazione tetto o cappotti in facciate, ecc.);
- sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021.

Riduzioni dell'aliquota per le spese sostenute dall'1.1.2018

Anche nel caso in cui gli interventi riguardino le parti comuni di edifici condominiali, in alcuni casi la detrazione è ridotta al 50% per le spese sostenute dall'1.1.2018 (si veda quanto sopra indicato).

Nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica riguardino le parti comuni degli edifici condominiali, per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021, la detrazione spetta nella misura:

- del 70%, nel caso in cui tali lavori interessino l'involucro dell'edificio "con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo";
- del 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono almeno la qualità media definita dal DM 26.6.2015.

Limite massimo di spesa

Per i sopraelencati interventi il limite massimo di spesa è pari a 40.000,00 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

Cessione della detrazione

La legge di bilancio 2018 prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possano essere cedute da tutti i contribuenti, anche se gli interventi sono eseguiti sulle singole unità immobiliari.

Tipologie di interventi per i quali può essere ceduta la detrazione

A decorrere dall'1.1.2018, le detrazioni IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possono essere cedute:

- sia nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali;
- sia nel caso di interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari.

Soggetti che possono cedere la detrazione spettante

La cessione del credito, corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative ai predetti interventi, può essere effettuata:

- dai soggetti che non sono tenuti al pagamento dell'IRPEF in quanto si trovano nelle condizioni di cui all'art. 11 co. 2 e all'art. 13 co. 1 lett. a) e co. 5 lett. a) del TUIR (c.d. "incapienti");
- dalla generalità dei soggetti che possono beneficiare della detrazione in questione.

Soggetti a cui è possibile cedere la detrazione

In luogo della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono optare per la cessione del corrispondente credito:

- ai fornitori che hanno effettuato gli interventi,
- ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

Soltanto i "soggetti incapienti" possono cedere la detrazione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Ulteriore detrazione

È prevista una nuova detrazione:

- nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3,
- in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal co. 2-*quater* dell'art. 14 del DL 63/2013 e dal co. 1-*quinquies* dell'art. 16 dello stesso decreto, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

Misura della detrazione

In tal caso, la detrazione spetta nella misura:

- dell'80%, se gli interventi determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- dell'85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Ripartizione della detrazione

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Limite massimo di spesa

L'agevolazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Spettanza delle detrazioni

Le detrazioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*sexies* dell'art. 16 del DL 63/2013 spettano anche:

- alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

Viene prorogata alle spese sostenute nell'anno 2018 la detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. "bonus mobili"), previsto dal co. 2 dell'art. 16 del DL 63/2013.

Per beneficiare dell'agevolazione per le spese sostenute nell'anno 2018, tuttavia, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dall'1.1.2017.

NUOVO "BONUS VERDE"

È confermata l'introduzione, per il 2018, della nuova detrazione IRPEF, nella misura del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La nuova detrazione:

- spetta anche per gli interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali, fino ad un importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo;
- spetta anche per le spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi agevolati;
- è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;
- va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di sostenimento.

CEDOLARE SECCA CANONI CONCORDATI

Come noto, l'art. 9, comma 1, DL n. 47/2014 prevede, per il quadriennio 2014 – 2017, l'applicazione della cedolare secca con l'aliquota ridotta del 10% per i contratti a canone concordato, ossia stipulati secondo le disposizioni di cui agli artt. 2, c. 3 e 8 Legge 431/98, relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni di cui all'art. 1, c. 1, lett. a) e b), D.L. 551/88 e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE. Ora è confermato che detta aliquota ridotta del 10% è applicabile per gli anni dal 2014 al 2019.

"BONUS 80 EURO"

Il c.d. "Bonus 80 Euro" è rivisto in misura differenziata a seconda dell'ammontare del reddito complessivo, come di seguito dettagliato.

Reddito complessivo	Credito annuo spettante
Non superiore a € 24.600	€ 960
Superiore a € 24.600 ma non a € 26.600	€ 960 X $\frac{26.600 - \text{reddito complessivo}}{2.000}$
Superiore a € 26.600	0

REDDITO FIGLI A CARICO DI ETÀ NON SUPERIORE A 24 ANNI

In sede di approvazione è innalzato a € 4.000 il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico per i figli di età non superiore a 24 anni. Il nuovo limite di reddito decorre dall'1.1.2019.

LIMITE ESENZIONE COMPENSI SPORTIVI DILETTANTI

È confermato l'aumento da € 7.500 a **€ 10.000** della soglia entro la quale i rimborsi forfetari, i premi ed i **compensi erogati agli sportivi dilettanti** dalle società / associazioni sportive dilettantistiche, **non concorrono alla formazione del reddito.**

Per effetto delle variazioni introdotte, la tassazione dei redditi in oggetto dovrebbe essere, secondo l'interpretazione più logica e coerente delle modifiche apportate, la seguente:

- compensi sino ad € 10.000: nessuna imposta;
- compensi oltre € 10.000 e sino ad € 30.658,28: ritenuta del 23% (maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'Irpef) a titolo di imposta;
- compensi eccedenti € 30.658,28: ritenuta del 23% (maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'Irpef) a titolo di acconto.

RIFINANZIAMENTO BONUS STRUMENTI MUSICALI

In sede di approvazione è riproposto anche per il 2018 il contributo pari al 65% del prezzo per un massimo di € 2.500, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, a favore degli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi pre-accademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di formazione.

DETRAZIONE STUDENTI CON DISTURBO DI APPRENDIMENTO DSA

In sede di approvazione, con l'aggiunta della nuova lett. e-ter) al comma 1 dell'art. 15, TUIR, è prevista l'introduzione della detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute, a decorrere dal 2018, anche nell'interesse dei soggetti a carico, in favore di *“minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato”.*

DETRAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE CALAMITÀ NATURALI

È confermata l'introduzione della nuova lett. f-bis) al comma 1 dell'art. 15, TUIR, che riconosce la detrazione IRPEF pari al 19% dei premi per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo.

La disposizione è applicabile alle polizze stipulate a partire dall'1.1.2018.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

In sede di approvazione è riproposta, per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
 - partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;
- alla data dell'1.1.2018, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2018 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva, pari all'8%.

TASSAZIONE CAPITAL GAINS E DIVIDENDI

Capital gains

È confermato, con la modifica dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 461/97, che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sia qualificate che non qualificate (in precedenza solo non qualificate-trattasi generalmente delle partecipazioni pari o inferiori al 20% del capitale) sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%.

Viene inoltre eliminata, con la modifica del comma 3 del citato art. 5, la previsione che richiedeva la separata indicazione in dichiarazione dei redditi delle plusvalenze / minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate / non qualificate.

Analogamente sono modificati gli artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 461/97 in materia di tassazione nel regime del risparmio amministrato / gestito.

Con l'abrogazione del comma 3 e la modifica del comma 5 dell'art. 68, TUIR le plusvalenze derivanti da partecipazioni sia qualificate che non qualificate sono "sommate" alle relative minusvalenze. Di conseguenza è possibile compensare le plusvalenze / minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate.

Dividendi e utili associati in partecipazione

È confermata la modifica dell'art. 27, comma 1, DPR n. 600/73, per effetto della quale ai dividendi collegati a partecipazioni qualificate (oltre che non qualificate) è applicabile la ritenuta del 26% da parte del soggetto IRES erogatore degli stessi.

La ritenuta è altresì applicabile agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indipendentemente dal valore dell'apporto, ossia sia a contratti "non qualificati" che "qualificati".

Alle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a contratti di associazione in partecipazione in cui l'associante è non residente, è operata una ritenuta del 26% nel caso in cui gli stessi siano "qualificati" / "non qualificati" (in precedenza solamente per i non qualificati).

In presenza di un associante in contabilità semplificata, in base al nuovo comma 2 del citato art. 47, gli utili concorrono a formare il reddito dell'associato nella misura del 58,14% nel caso in cui l'apporto è superiore al 25% della somma delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93, TUIR e del costo residuo dei beni ammortizzabili di cui all'art. 110, TUIR.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni sopra esaminate sono applicabili ai redditi di capitale percepiti a partire dall'1.1.2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dall'1.1.2019.

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società / enti soggetti IRES formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017 e deliberate dal 2018 al 2022 si applica la disposizione transitoria, che prevede la tassazione secondo le regole previgenti.

DIFFERIMENTO IRI

È confermato il **differimento al 2018** dell'applicazione dell'Imposta sul reddito d'impresa (IRI).

DETRAZIONE STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE

Come noto, il c.d. "Collegato alla Finanziaria 2018", ha rivisto le condizioni per poter fruire della detrazione IRPEF del 19% delle spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari "fuori sede".

La Finanziaria 2018, confermando nella sostanza le modifiche apportate dal “Collegato alla Finanziaria 2018” e ferme restando le altre condizioni, con riferimento al luogo di ubicazione dell'Università rispetto alla residenza dello studente, soltanto per il 2017 e il 2018, prevede che la detrazione in esame è riconosciuta a favore degli studenti:

- iscritti ad un corso di laurea presso una Università situata in un Comune distante almeno 100 km dal Comune di residenza (non montano / non in una zona disagiata);
 - residenti in una zona montana ovvero disagiata e iscritti ad un corso di laurea presso una Università situata in un Comune distante almeno 50 km da quello di residenza;
- a prescindere, in tutti i casi, dal fatto che residenza ed Università siano nella stessa Provincia o in Province diverse.

BONUS BEBÈ

In sede di approvazione è previsto il riconoscimento dell'assegno di cui all'art. 1, comma 125, Finanziaria 2015 anche per ogni figlio nato / adottato dall'1.1 al 31.12.2018, fino al compimento del primo anno d'età / primo anno d'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO

È confermata, con l'aggiunta della nuova lett. i-decies) al comma 1 dell'art. 15, TUIR, l'introduzione della detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute, anche nell'interesse dei soggetti a carico, per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale / regionale e interregionale per un importo non superiore a € 250.

Con l'aggiunta della nuova lett. d-bis) al comma 2 dell'art. 51, TUIR è previsto che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

“le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari [a carico]”.

PROVENTI DA PRESTITI “PEAR TO PEAR”

In sede di approvazione per effetto dell'introduzione nell'art. 44, comma 1, TUIR, della nuova lett. d-bis), sono ora considerati redditi di capitale i proventi derivanti da prestiti erogati tramite piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (c.d. “piattaforme di Peer to Peer Lending”) gestite da società iscritte all'Albo degli intermediari finanziari / istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d'Italia di cui, rispettivamente, agli artt. 106 e 114, TUB.

I predetti “gestori”, sui redditi corrisposti a persone fisiche, devono operare una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 26%.

2. NOVITA' IN MATERIA DI REDDITO DI IMPRESA

PROROGA “MAXI AMMORTAMENTO”

È confermata la proroga della possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall'1.1 al 31.12.2018 (30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo del 30% (fino al 2017 pari al 40%).

Sono esclusi dall'agevolazione i veicoli a deducibilità limitata, i veicoli, concessi in uso promiscuo ai dipendenti e quelli esclusivamente strumentali all'attività di impresa e ad uso pubblico.

PROROGA “IPER AMMORTAMENTO”

È prorogata la possibilità, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale, ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017, entro il 31.12.2018 (31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il costo del 150%.

Per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, il costo è aumentato del 40%.

In sede di approvazione è stata ampliata la gamma dei beni immateriali agevolabili di cui alla citata Tabella B con l'aggiunta delle seguenti voci:

- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

Il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000 una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere / perito industriale / Ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

- possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui alle Tabelle A / B;
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento (anche relativamente al 2017) in caso di dismissione del bene agevolato nel periodo di fruizione della maggiorazione in esame non si verifica la perdita delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso periodo di realizzo, l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche / analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Nel caso siano rispettate le predette condizioni ed il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo del bene originario, la fruizione del beneficio continua relativamente alle quote residue, fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

NUOVA NOZIONE DI STABILE ORGANIZZAZIONE (S.O.)

Viene ridisciplinata la nozione di S.O., in particolare con riferimento:

- al settore digitale;
- alle attività aventi carattere preparatorio ed ausiliario;
- alla figura di agente dipendente ed indipendente.

Viene introdotta la c.d. “*anti-fragmentation rule*”, quale norma volta ad evitare che l'attività sia frazionata tra più imprese collegate, al solo fine di non incorrere in una delle ipotesi che, considerando l'attività in modo unitario, configurerebbero una S.O. (art. 162 co. 5 del TUIR).

In mancanza di una specifica norma di decorrenza, le suddette modifiche dovrebbero applicarsi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal 2018.

PROCEDURE AMICHEVOLI INTERNAZIONALI (C.D. MAP)

Si demandano all'Agenzia delle Entrate le iniziative necessarie per garantire il perfezionamento, entro i 4 anni successivi all'1.1.2018:

- delle procedure amichevoli previste dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni;
- degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale di cui al nuovo art. 31-ter del DPR 600/73;
- degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali (c.d. "Patent box").

Procedure amichevoli in corso

La norma, per come è formulata, sembra rivolgersi alle procedure amichevoli in corso e alla necessità di "smaltire" le controversie ancora in essere.

DETAZZAZIONE UTILI PROVENIENTI DA SOGGETTI A FISCALITA' PRIVILEGIATA

Con riferimento ai dividendi percepiti dai soggetti IRES commerciali, la legge di bilancio 2018 ha previsto che gli utili provenienti da soggetti a regime fiscale privilegiato siano esclusi dalla formazione del reddito dell'ente ricevente per il 50% del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito di interpello, l'effettivo svolgimento di un'attività industriale o commerciale, come principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento (ex art. 167 co. 5 lett. a) del TUIR).

DIVIDENDI PROVENIENTI DA SOGGETTI A FISCALITA' PRIVILEGIATA MATURATI ANTE 2015

In materia di dividendi da soggetti residenti in c.d. "paradisi fiscali", è stato previsto che non si considerano provenienti da società a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e maturati in periodi di imposta precedenti, nei quali la società era residente in Stati non inclusi nel DM 21.11.2001; non sono integralmente imponibili gli utili maturati nei periodi di imposta successivi al 31.12.2014 in Stati o territori non a regime fiscale privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi di imposta in cui risultino integrate le condizioni per l'individuazione di uno Stato a fiscalità privilegiata di cui all'art. 167 co. 4 del TUIR.

In caso di cessione delle partecipazioni, la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario.

Prioritaria distribuzione degli utili a fiscalità "ordinaria"

Per i dividendi che fluiscono tramite società intermedia (c.d. "conduit"), la legge di bilancio 2018 prevede che gli utili distribuiti da un soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

DETERMINAZIONE DEL ROL – DIVIDENDI PERCEPITI DA CONTROLLATE ESTERE

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (2017, per i soggetti "solari"), occorre escludere, ai fini della determinazione del Risultato Operativo Lordo della gestione caratteristica – ROL (elemento utile per il calcolo degli interessi passivi deducibili), i dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate ai sensi dell'art. 2359 co. 1 n. 1) c.c..

AFFRANCAMENTO AVVIAMENTO

Con un'apposita integrazione all'art. 15 co. 10-bis e 10-ter del DL 185/2008, è stata estesa la disciplina del riallineamento "speciale" per l'avviamento, i marchi e le altre attività immateriali "incorporati" nei maggiori valori delle partecipazioni di controllo incluse nel bilancio consolidato, alle partecipazioni di controllo in società non residenti senza stabile organizzazione.

INTERESSI PASSIVI SIM

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (2017, per i soggetti "solari"),

viene previsto che gli interessi passivi sostenuti dalle società di intermediazione mobiliare (SIM) concorrono, per il 96% del loro importo, alla formazione del reddito imponibile IRES e del valore della produzione ai fini IRAP.

ESCLUSIONE DA ADDIZIONALE IRES SIM

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (2017, per i soggetti "solari"), l'addizionale IRES del 3,5% per gli enti creditizi e finanziari non opera nei confronti delle società di intermediazione mobiliare (SIM).

PIR E SOCIETA' IMMOBILIARI

Con riferimento alle disposizioni che regolano i piani di risparmio a lungo termine (c.d. "PIR"), viene previsto che le imprese emittenti, nelle quali deve essere investito almeno il 70% del valore del PIR, possono svolgere anche un'attività immobiliare.

Presunzione di esercizio dell'attività immobiliare

Viene, inoltre, soppressa la presunzione secondo cui, ai fini della disciplina dei PIR, "si presume, senza possibilità di prova contraria, impresa che svolge attività immobiliare quella il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui l'impresa svolge l'attività agricola".

ESTENSIONE BONUS "RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI"

In sede di approvazione il credito d'imposta c.d. "riqualificazione alberghi" è stato esteso agli stabilimenti termali, anche per la realizzazione di piscine termali e l'acquisizione di attrezzature / apparecchiature per lo svolgimento dell'attività termale.

CREDITO D'IMPOSTA "FORMAZIONE"

È confermato che alle imprese che effettuano attività di formazione a decorrere dal 2018 spetta un credito d'imposta pari al 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione svolta per acquisire / consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, ossia big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber – fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali nei seguenti ambiti (allegato A alla Finanziaria 2018):

- a) vendita e marketing;
- b) informatica;
- c) tecniche e tecnologie di produzione.

È esclusa la formazione ordinaria / periodica organizzata dall'impresa per conformarsi:

- alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro / protezione dell'ambiente;
- ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Il C.I. è riconosciuto fino ad un importo annuo massimo di € 300.000 per ciascun beneficiario, per le citate attività di formazione pattuite con contratti collettivi aziendali/territoriali.

Operativamente, il nuovo credito d'imposta:

- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese;
- non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;

- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007, nonché per importi superiori a € 700.000 per anno non rilevando il limite di cui all'art. 34, Legge n. 388/2000;
- è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 651/2014 concernente la compatibilità degli aiuti di Stato, con il mercato interno.

I costi relativi alle spese agevolabili devono essere **certificati** dal soggetto incaricato della revisione legale / collegio sindacale / professionista iscritto nel Registro dei revisori legali (la certificazione deve essere allegata al bilancio).

Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti la certificazione va redatta da un revisore legale / società di revisione legale dei conti. Tali spese di certificazione sono agevolabili sino ad un massimo di € 5.000. Le imprese con bilancio "revisionato" sono esenti dai predetti obblighi.

NUOVO BONUS "CREATIVITÀ"

In sede di approvazione è stato introdotto il nuovo bonus "creatività", consistente in un credito d'imposta pari al 30% dei costi sostenuti per sviluppo / produzione / promozione di prodotti e servizi culturali / creativi.

Possono beneficiare della nuova agevolazione le imprese "culturali e creative" ossia le imprese / soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia / Stato UE / SEE con oggetto sociale (esclusivo / prevalente) l'ideazione / creazione / produzione / sviluppo / diffusione conservazione / ricerca / valorizzazione / gestione di prodotti culturali. Questi ultimi devono intendersi come beni / servizi / opere dell'ingegno inerenti alla letteratura / musica / arti figurative / arti applicate / spettacolo dal vivo / cinematografia / audiovisivo / archivi / biblioteche / musei, nonché al patrimonio culturale ed ai processi di innovazione ad esso collegati.

Le imprese culturali e creative possono accedere al predetto credito d'imposta nel rispetto dei limiti relativi agli aiuti de minimis di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

Merita evidenziare che il nuovo credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24.

NUOVO BONUS ACQUISTO PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA

In sede di approvazione è stata introdotta una specifica agevolazione a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui.

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti effettuati nel 2018, 2019 e 2020.

Il nuovo credito d'imposta:

- è riconosciuto fino ad un importo massimo annuo di € 20.000;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese;
- non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- è utilizzabile dall'1.1 del periodo d'imposta successivo a quello di acquisto dei predetti prodotti.

DEDUCIBILITÀ IRAP LAVORATORI STAGIONALI

In sede di approvazione è riconosciuta per il 2018, a favore dei soggetti che determinano la base imponibile IRAP ai sensi degli artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97 (società di capitali, enti commerciali, società di persone, imprese individuali, banche, imprese di assicurazione, ecc., esclusi gli enti non commerciali) la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta, *"a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto"*.

BONUS "LIBRERIE"

In sede di approvazione è stato introdotto a decorrere dal 2018, a favore degli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice "47.61" (commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati) o "47.79.1" (commercio al dettaglio di libri di seconda mano), un credito d'imposta *"parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione"* / altre spese individuate dal MIBACT, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale.

Il nuovo credito d'imposta:

- è stabilito nella misura massima di € 20.000 per gli esercenti librerie non ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite / € 10.000 per gli altri esercenti;
- è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti de minimis;
- non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

CREDITO DI IMPOSTA QUOTAZIONE PMI

Viene previsto il riconoscimento di un credito d'imposta alle PMI che si quotano in Borsa.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione le piccole e medie imprese che dall'1.1.2018 iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

L'agevolazione è riconosciuta a tali soggetti solo nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione.

Ambito oggettivo

Sono oggetto dell'agevolazione i costi sostenuti per la consulenza per l'ammissione alla quotazione delle PMI.

Ambito temporale

Sono agevolabili i suddetti costi di consulenza sostenuti fino al 31.12.2020.

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta è:

- pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti per l'ammissione alla quotazione;
- riconosciuto fino ad un massimo di 500.000,00 euro.

Disposizioni attuative

Con apposito decreto interministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.

SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE

È confermata la possibilità di esercitare le attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro nella forma di società di persone / capitali.

Il relativo statuto deve riportare, a pena di nullità, i seguenti elementi:

- denominazione / ragione sociale contenente la dicitura di “*società sportiva dilettantistica lucrativa*”;
- nell'oggetto / scopo sociale lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
- divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società / associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla stessa Federazione sportiva o disciplina associata o riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;
- obbligo di prevedere, nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un direttore tecnico in possesso di uno specifico titolo di studio (diploma ISEF / laurea quadriennale in Scienze motorie / laurea magistrale in Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie / Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate / Scienze e Tecniche dello Sport, purché in possesso di laurea triennale in Scienze motorie).

A favore dei soggetti in esame, qualora riconosciuti dal CONI, l'IRES è ridotta alla metà (12%), nel rispetto dei limiti ed alle condizioni previste dal Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti de minimis.

In sede di approvazione, con l'aggiunta del n. 123-quater, Tabella A, parte III, DPR n. 633/72, è prevista l'applicazione, a decorrere dall'1.1.2018, dell'aliquota IVA ridotta del 10% ai servizi di carattere sportivo resi dalle società dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

In sede di approvazione con la modifica della lett. d) del comma 2 dell'art. 2, D.Lgs. n. 81/2015, c.d. “Jobs Act”, sono ora escluse dalla riconduzione alla subordinazione, oltre alle prestazioni ai fini istituzionali rese a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche le prestazioni rese, ai predetti fini, a favore delle società sportive dilettantistiche lucrative.

È inoltre stabilito che le prestazioni di cui alla citata lett. d), individuate dal CONI ex art. 5, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 242/99, “*costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa*”.

È altresì rivisto il trattamento fiscale applicabile ai compensi derivanti dai contratti di co.co.co. prevedendo che quelli stipulati da:

- associazioni / società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR;
- società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi di lavoro dipendente assimilato ex art. 50, TUIR.

Inoltre, **a decorrere dall'1.1.2018** i co.co.co. che prestano la loro opera in favore di società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS.

Fino al 2022 la contribuzione al citato Fondo è dovuta nel limite del 50% del compenso spettante al collaboratore. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

(RI) FINANZIAMENTO SABATINI-TER

È confermato il riconoscimento, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, dell'agevolazione c.d. “Sabatini-ter” di cui all'art. 2, DL n. 69/2013, consistente in un contributo in conto esercizio, a

parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

Di conseguenza il termine per l'acquisto dei suddetti beni è prorogato *“fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili”*.

Una parte delle risorse disponibili è riservata agli investimenti effettuati dalle micro, piccole / medie imprese per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento / pesatura dei rifiuti.

EROGAZIONI LIBERALI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

È confermato il riconoscimento di un credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano nel 2018 erogazioni liberali per interventi di restauro / ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari. Il nuovo credito d'imposta nel limite del tre per mille dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro, fino a € 40.000:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo;
- non rileva ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

Il beneficiario dell'erogazione deve comunicare *“immediatamente”* all'Ufficio per lo Sport l'importo di quanto ricevuto e la relativa destinazione. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori va altresì comunicato lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

3. NOVITA' IN MATERIA DI IVA

STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA

È confermato che a seguito della modifica della Finanziaria 2015, l'aumento dell'aliquota IVA ridotta del 10% è *“rivisto”* prevedendo che la stessa passerà all'11,50% dal 2019 e al 13% dal 2020. Anche l'aumento dell'aliquota IVA del 22% è rivisto prevedendo che la stessa passerà al 24,2% dal 2019, al 24,9% dal 2020 e al 25% dal 2021.

L'intervento legislativo *“completa”* quanto contenuto nell'ambito del c.d. *“Decreto collegato alla Finanziaria 2018”*, e pertanto nel 2018 *“non ci saranno aumenti delle aliquote dell'IVA”*.

VALORE BENI SIGNIFICATIVI

Con una norma interpretativa, viene stabilito che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate è effettuata in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel DM 29.12.99.

Valore dei beni “significativi”

Il valore dei predetti beni:

- è quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti;
- deve tenere conto degli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi, pertanto, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi.

Il predetto valore non può, comunque, essere inferiore al prezzo di acquisto dei citati beni.

Modalità di fatturazione

La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero deve indicare, oltre al servizio che costituisce oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo forniti nell'ambito dell'intervento.

Comportamenti progressi difformi e rimborso dell'IVA applicata

Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti sino all'1.1.2018 e non si fa luogo al rimborso dell'IVA applicata sulle operazioni effettuate in difformità ai criteri fissati dalla norma interpretativa sopra descritta.

ESTENSIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA

In sede di approvazione è previsto che, ai sensi del nuovo comma 3 dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, **dall'1.1.2019** le cessioni di beni / prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti / stabiliti / identificati in Italia, devono essere emesse **documentate esclusivamente da fatture elettroniche** tramite il Sistema di Interscambio (Sdl).

Per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sdl gli operatori **possono avvalersi di intermediari**, ferma restando la responsabilità in capo al cedente / prestatore.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei consumatori finali le fatture elettroniche emesse nei loro confronti. Una copia della fattura elettronica / in formato analogico è messa a disposizione direttamente dal cedente / prestatore.

Il consumatore privato può comunque rinunciare alla copia elettronica / in formato analogico della fattura. Sono esclusi dalla disposizione i contribuenti minimi/forfetari.

Il predetto **obbligo è applicabile alle fatture emesse dall'1.7.2018 relativamente alle:**

- **cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;**
- **prestazioni** rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica amministrazione con indicazione del relativo codice CUP / CIG. Per filiera di imprese si intende *"insieme dei soggetti ... che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti"*.

In caso di emissione della fattura con modalità diverse da quelle sopra descritte, la fattura si intende non emessa e sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 471/97.

Al fine di evitare la sanzione di cui al comma 8 del citato art. 6, l'acquirente / committente può regolarizzare la violazione inviando l'autofattura tramite il Sistema di Interscambio (Sdl).

Il Sistema di Interscambio (Sdl) sarà utilizzato, oltre che ai fini della trasmissione / ricezione delle fatture elettroniche relative a operazioni intercorrenti tra soggetti residenti / stabiliti / identificati in Italia, anche per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti.

Contestualmente, dal 1 gennaio 2019 è abrogato l'invio dello spesometro.

Operazioni da / verso soggetti non stabiliti in Italia

Considerato che la fattura elettronica non risulta obbligatoria nel caso di operazioni con soggetti non stabiliti in Italia, il nuovo comma 3-bis al citato art. 1, introduce un nuovo adempimento a carico dei soggetti passivi residenti / stabiliti / identificati in Italia, obbligandoli a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate (entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione / ricezione della fattura) i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia, ad eccezione di quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale o nel caso di fatture emesse o ricevute in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio

In caso di omessa trasmissione o trasmissione di dati incompleti / inesatti è applicabile la sanzione di € 2 per ciascuna fattura, con il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla

scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 472/97.

Obblighi di conservazione

Gli obblighi di conservazione dei documenti ai fini della relativa rilevanza fiscale “*si intendono soddisfatti*” per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi tramite il predetto Sistema e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate. È demandata all’Agenzia delle Entrate la definizione dei tempi / modalità di applicazione della disposizione in esame.

Cessioni di benzina / gasolio

Con l’aggiunta del comma 1-bis all’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, a decorrere **dall’1.7.2018** è previsto l’obbligo di **memorizzazione / trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate** dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

È demandata all’Agenzia la definizione delle informazioni oggetto dell’invio, delle regole tecniche e dei termini per la trasmissione telematica, nonché la possibilità di definire modalità e termini gradualmente della memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi, considerando il grado di automazione dei distributori di carburante.

Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti

Per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti effettuati / ricevuti relativi ad operazioni di importo superiore a € 500 il termine per l’accertamento ex artt. 57, comma 1, DPR n. 633/72 e 43, comma 1, DPR n. 600/73, è ridotto di 2 anni.

La riduzione non è applicabile ai commercianti al minuto / soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72 salvo che abbiano esercitato l’opzione per la memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

Semplificazioni amministrative e contabili

Ai lavoratori autonomi / imprese in contabilità semplificata e ai soggetti che hanno optato per la memorizzazione / trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi, l’Agenzia mette a disposizione:

- gli elementi informativi necessari ai fini della predisposizione delle liquidazioni periodiche IVA;
- una bozza di dichiarazione annuale IVA / dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
- le bozze dei modd. F24 di versamento delle imposte dovute.

A favore dei soggetti che si avvalgono dei predetti elementi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate non sussiste l’obbligo di tenuta dei registri IVA delle fatture emesse / acquisti.

Corrispettivi grande distribuzione

Con la modifica dell’art. 7, D.Lgs. n. 127/2015 è previsto che l’opzione per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi da parte delle imprese che operano nel settore della grande distribuzione, già esercitata nel 2016, resta valida fino al 31.12.2018.

FATTURAZIONE ELETTRONICA TAX FREE SHOPPING

Viene modificato l’art. 4-*bis* del DL 193/2016, rinviando dall’1.1.2018 all’1.9.2018 l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica nell’ambito del c.d. “*tax free shopping*”.

Tale previsione è volta ad assicurare la completa digitalizzazione delle procedure di sgravio o rimborso dell’IVA previste per le cessioni di cui all’art. 38-*quater* del DPR 633/72, ossia per le cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare di privati non residenti, trasportati fuori dal territorio doganale comunitario entro il terzo mese successivo all’effettuazione dell’operazione.

ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTE

1

In sede di approvazione, a seguito dell'abrogazione del DPR n. 444/97, è disposta la soppressione dell'utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione. Gli acquisti in esame presso gli impianti di distribuzione devono essere documentati da fattura elettronica.

Con l'introduzione del nuovo comma 1-bis all'art. 164, TUIR e l'integrazione della lett. d) del comma 1 dell'art. 19-bis1, DPR n. 633/72 è previsto che ai fini della deducibilità del relativo costo / detraibilità dell'IVA a credito gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate. Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dall'1.7.2018.

A favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dall'1.7.2018, mediante carte di credito. L'agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 degli aiuti de minimis. Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 a decorrere dal periodo d'imposta successivo quello di maturazione.

ERRATA APPLICAZIONE IVA

In sede di approvazione, a seguito dell'integrazione dell'art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/97, è previsto che in caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente / prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione in capo all'acquirente / committente, è applicabile la sanzione da € 250 a € 10.000. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia stato effettuato in un contesto di frode fiscale.

ALIQUOTA IVA PRESTAZIONI INTERMEDIARI DELLO SPETTACOLO

Rientrano nell'ambito delle operazioni assoggettate all'aliquota IVA del 10% i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli di cui al n. 123) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 (es. spettacoli teatrali, concerti vocali e strumentali, ecc.), nonché le relative prestazioni, rese da intermediari.

IVA ADDEBITATA PER ERRORE

Viene disciplinata, sul versante sanzionatorio, la fattispecie in cui il cedente/ prestatore, per errore, addebiti al cessionario/committente un'IVA superiore a quella dovuta.

Potrebbe essere l'ipotesi in cui, anziché fatturare con aliquota del 10%, per sbaglio si addebiti un'IVA del 22%.

Nel sistema antecedente alla legge di bilancio 2018, al cessionario/committente veniva negata la detrazione della maggiore IVA addebitata per errore. Inoltre veniva irrogata una sanzione pari al 90% dell'imposta, oltre, in certe ipotesi, alla sanzione da dichiarazione infedele dal 90% al 180% dell'imposta (le due sanzioni venivano tuttavia unificate in ragione del cumulo giuridico).

Ora, da un lato, la detrazione viene comunque riconosciuta se l'imposta è stata assolta dalla controparte, dall'altro, viene irrogata una sola sanzione fissa, che può variare da 250,00 a 10.000,00 euro.

RAPPORTI FRA PARTECIPANTI AL GRUPPO IVA

Vengono disciplinati i rapporti fra il Gruppo IVA e la stabile organizzazione di un soggetto partecipante al Gruppo IVA stesso (art. 70-*quinquies* del DPR 633/72).

Operazioni interessate

Si prevede in particolare che:

- le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un Gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all'estero si considerano effettuate dal Gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte;

- le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un Gruppo IVA da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata all'estero si considerano effettuate nei confronti del Gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte;
- le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un Gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell'Unione europea, da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata in Italia si considerano effettuate nei confronti del Gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro da un soggetto che non ne fa parte;
- le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un Gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell'Unione europea, nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata in Italia si considerano effettuate dal Gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.

Determinazione della base imponibile

La base imponibile delle predette operazioni, in presenza di un corrispettivo, è determinata ai sensi dell'art. 13 co. 1 e 3 del DPR 633/72.

Decorrenza

Le disciplina sopra descritta si applica alle operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.2018.

4. ALTRE NOVITA'

NUOVO CALENDARIO ADEMPIMENTI FISCALI

In sede di approvazione è stato rivisto il calendario degli **adempimenti fiscali** (dichiarativi / comunicativi). In particolare, dal 2018:

- per il **mod. 730**, sia precompilato che ordinario, il termine di presentazione è **fissato al 23.7**. In caso di presentazione diretta al sostituto d'imposta la scadenza rimane fissata al 7.7. Gli adempimenti in capo ai **professionisti abilitati / CAF** sono così "scalettati":
 - 29.6 per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 22.6;
 - 7.7 per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 23.6 al 30.6;
 - 23.7 per le dichiarazioni presentate dall'1.7 al 23.7;
- per il **mod. REDDITI / IRAP** e il **mod. 770** il termine di presentazione è **fissato al 31.10**.

Il differimento del termine di presentazione del mod. REDDITI / IRAP è applicabile "per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78", ossia fintanto che è in vigore la comunicazione dei dati delle fatture emesse / ricevute;

- le CU contenenti esclusivamente redditi esenti / non dichiarabili mediante il mod.730 precompilato possono essere trasmesse entro il termine di invio del mod. 770 (31.10);
- l'invio dei **dati delle fatture emesse / ricevute relative al 2° trimestre / 1° semestre** (in caso di scelta dell'invio con cadenza semestrale) è **fissato al 30.9**.

SOSPENSIONE MOD. F24

È confermato, con l'aggiunta del comma 49-ter all'art. 37, DL n. 223/2006, che l'Agenzia delle Entrate può **sospendere, fino a 30 giorni**, l'esecuzione dei modd. F24 relativi a **compensazioni che presentano profili di rischio**. È inoltre previsto che:

- se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del mod. F24, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni / versamenti sono considerati effettuati alla data della loro effettuazione;
- diversamente, il mod. F24 non è eseguito e le compensazioni / versamenti si considerano non effettuati.

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della nuova disposizione.

DIFFERIMENTO DEGLI ISA AL 2018

In sede di approvazione è previsto il **differimento al 2018** dell'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità (ISA) disciplinati dall'art. 9-bis, DL n. 50/2017.

NOVITA' IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO

Vengono modificati gli artt. 20 e 53-*bis* del DPR 131/86, allo scopo di evitare l'utilizzo in funzione antielusiva dell'art. 20 del DPR 131/86 e di chiarire espressamente l'applicabilità dell'art. 10-*bis* della L. 212/2000 (norma antiabuso generale) anche nell'ambito dell'imposta di registro.

In particolare, viene precisato che l'art. 20 del DPR 131/86, come risultante dopo le modifiche della legge di bilancio 2018, stabilisce che l'atto portato alla registrazione deve essere interpretato (e quindi, tassato, ai fini dell'imposta di registro) sulla base dei soli elementi desumibili dall'atto medesimo, senza tenere conto di atti collegati o elementi extra-testuali; viene integrato l'art. 53-*bis* del DPR 131/86 inserendo il rinvio all'art. 10-*bis* della L. 212/2000.

In applicazione delle nuove norme, non sarà più possibile, ad esempio, per l'Agenzia delle Entrate né per la giurisprudenza, riqualificare gli atti di conferimento di immobili o di aziende, seguiti da cessione di quote, in atti di cessione di azienda o di immobili, se non facendo applicazione della disciplina in materia di abuso del diritto di cui all'art. 10-*bis* della L. 212/2000. (operazione priva di valide ragioni economiche, realizzata al solo fine di ottenere un indebito risparmio di imposta).

Decorrenza

Sussistono, tuttavia, dubbi in merito alla portata retroattiva delle suddette novità, dal momento che le modifiche introdotte non sono state qualificate espressamente come norme interpretative.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

In sede di approvazione è previsto a decorrere dall'1.7.2018 il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l'applicazione di una sanzione da € 1.000 a € 5.000.

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

A decorrere dalla predetta data la retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro / committenti va corrisposta tramite banca / ufficio postale utilizzando 1 dei seguenti mezzi:

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario / postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. Per impedimento comprovato si intende la circostanza in cui il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge / convivente / familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, a condizione che sia di età non inferiore a 16 anni.

Le predette disposizioni non sono applicabili ai rapporti di lavoro:

- instaurati con le Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

PAGAMENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

È confermata la modifica dell'art. 48-bis, comma 1, DPR n. 602/73, per effetto della quale dall'1.3.2018 le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima

di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 (in precedenza € 10.000) devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno a € 5.000.

In caso di inadempimento la Pubblica amministrazione sospende, per i 60 giorni successivi (in precedenza 30), il pagamento delle somme al beneficiario fino a concorrenza del debito.

WEB TAX

In sede di approvazione è stata introdotta la nuova imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, c.d. "Web tax", applicabile alle prestazioni rese nei confronti di:

- stabili organizzazioni di soggetti non residenti in Italia;
- soggetti residenti sostituiti d'imposta di cui all'art. 23, comma 1, DPR n. 600/73, diversi dai contribuenti minimi / forfetari.

Per servizi effettuati tramite mezzi elettronici si intendono *"quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione"*.

È demandata al MEF l'emanazione di un apposito Decreto, entro il 30.4.2018, contenente l'individuazione delle predette prestazioni di servizi. La nuova imposta, pari al 3%:

- va applicata all'ammontare del corrispettivo dovuto per la singola transazione al netto IVA ed è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione;
- si applica nei confronti del prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare più di 3.000 transazioni;
- è prelevata all'atto del pagamento del corrispettivo da parte del committente, con obbligo di rivalsa nei confronti del prestatore, salvo il caso in cui quest'ultimo indichi in fattura / altro documento da inviare con la fattura di non superare il predetto limite di 3.000 transazioni;
- va versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo.

La "Web tax" è applicabile (verosimilmente) a decorrere dall'1.1.2019 (1.1 dell'anno successivo a quello di pubblicazione sulla G.U. del predetto Decreto attuativo).

INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE GIOVANILE

In sede di approvazione, con l'intento di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dall'1.1.2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, ad esclusione dei premi / contributi INAIL, nel limite massimo di € 3.000 su base annua, riparametrato su base mensile.

Ai fini del beneficio il datore di lavoro non deve aver provveduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi.

L'esonero in esame spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione:

- non abbiano compiuto 30 anni (limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31.12.2018, l'esonero riguarda i soggetti che non abbiano compiuto 35 anni);
- non siano stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro (i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro che non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato non costituiscono una causa ostativa all'esonero).

Merita evidenziare che nel caso in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero in esame, venga assunto a tempo indeterminato da un altro datore di lavoro privato, il beneficio spetta per il periodo residuo utile alla piena fruizione, non rilevando l'età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.

L'esonero si applica:

- **per un periodo massimo di 12 mesi**, fermo restando il limite massimo pari a € 3.000 su base annua, anche in caso di prosecuzione, successiva al 31.12.2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato purché il lavoratore non abbia compiuto 30 anni alla data della prosecuzione;
- anche in caso di conversione, successiva all'1.1.2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.

È inoltre previsto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi / contributi INAIL, a favore dei datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro:

- attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste ex art. 1, comma 33, Legge n. 107/2015, ovvero al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ex D.Lgs. n. 226/2005, ovvero al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi ex DPCM 25.1.2008, ovvero al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
- un periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

L'esonero in esame:

- non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico / di apprendistato;
- non è cumulabile con altri esoneri / riduzioni.

CODICE FISCALE SOGGETTI NON RESIDENTI

A decorrere dall'1.1.2018, gli intermediari finanziari, negli atti o negozi riguardanti l'apertura o la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo, non sono più obbligati ad indicare il codice fiscale dei soggetti non residenti, essendo sufficiente la sola indicazione dei dati di cui all'art. 4 del DPR 605/73 (ossia, dei dati necessari per la presentazione della domanda di attribuzione del codice fiscale), con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero.

REGISTRO DEI PROCURATORI SPORTIVI

Al fine di regolarizzare l'esercizio della professione di procuratore sportivo, è istituito presso il CONI il "Registro nazionale degli agenti sportivi" riservato ai cittadini italiani o di altro Stato dell'Unione europea che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mettono in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica.

AGEVOLAZIONI SETTORE AGRICOLO

In sede di approvazione, con l'intento di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, è riproposto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero (per un periodo massimo di 36 mesi) dal versamento del 100% dell'accredito contributivo IVS, a favore dei coltivatori diretti / IAP di età inferiore a 40 anni, iscritti nella previdenza agricola dall'1.1 al 31.12.2018. L'esonero:

- decorsi i primi 36 mesi, è riconosciuto per un massimo di 12 mesi nel limite del 66% e per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi nel limite del 50%;
- non è cumulabile con altri esoneri / riduzioni delle aliquote di finanziamento;
- è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui ai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n.

1408/2013 in materia di aiuti de minimis.

È altresì previsto, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale, per il triennio 2018-2020, a favore dei giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni, anche organizzati in forma associata, non titolari del diritto di proprietà / diritti reali di godimento su terreni agricoli e che stipulano con imprenditori agricoli di cui all'art. 2135, C.c. / coltivatori diretti, di età superiore a 65 anni o pensionati, un contratto di affiancamento, l'accesso prioritario alle agevolazioni di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 185/2000 (mutui agevolati per gli investimenti).

È infine previsto che:

- l'affiancamento non può avere durata superiore a 3 anni e comporta la ripartizione degli utili tra il giovane e l'imprenditore agricolo, *"in percentuali comprese tra il 30 e il 50 per cento a favore del giovane imprenditore"*;
- nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato ad un IAP ex art. 1, D.Lgs. n. 99/2004.

CESSIONI GRATUITE PRODOTTI FARMACEUTICI

In sede di approvazione sono stati ricompresi i medicinali tra i prodotti oggetto della Legge n. 166/2016 concernente *"la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi"*.

Di conseguenza alla citata Legge n. 166/2016 sono state aggiunte le definizioni relative a:

- medicinali destinati alla donazione;
- soggetti destinatari del farmaco;
- articoli di medicazione;
- altri prodotti che saranno individuati con specifico DM.

In base alle nuove disposizioni la presunzione di cessione onerosa di cui all'art. 1, DPR n. 441/97, non opera per le:

- eccedenze alimentari;
- medicinali destinati alla donazione;
- articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale *"non più commercializzati, purché in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie"*;
- prodotti destinati all'igiene e alla cura della persona, prodotti per l'igiene e la pulizia della casa, integratori alimentari, biocidi, presidi medico chirurgici, prodotti di cartoleria e di cancellaria, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari;
- altri prodotti individuati con DM;

nel caso in cui la distruzione si realizzi con la cessione gratuita agli enti di cui alla lett. b) del comma 1 del citato art. 2, ossia Enti pubblici e enti privati senza scopo di lucro.

È altresì previsto che i predetti beni ceduti gratuitamente *"non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa"* ex art. 85, comma 2, TUIR.

Quanto sopra trova applicazione a condizione che:

- per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto / documento equipollente;
- il donatore trasmetta all'Amministrazione finanziaria e alla GdF, in via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese (entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni). Sono escluse dalla comunicazione le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché le cessioni che singolarmente considerate, non superano € 15.000;
- l'ente donatario rilasci al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un'apposita dichiarazione trimestrale, contenente gli estremi dei documenti di trasporto /

documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonché l'impegno ad utilizzare i beni stessi in conformità alle proprie finalità istituzionali. Nel caso in cui sia accertato un utilizzo diverso, le operazioni realizzate dall'ente donatario si considerano effettuate, ai fini IVA / IRPEF / IRAP nell'esercizio di un'attività commerciale.

MAGGIORAZIONE DIRITTO CCIAA

Le Camere di Commercio possono disporre l'incremento, fino al 50%, del diritto camerale annuale, quale misura di riequilibrio finanziario.

La maggiorazione presuppone:

- la sussistenza di una situazione di squilibrio strutturale della CCIAA in grado di provocare il dissesto finanziario;
- l'elaborazione di un programma pluriennale di riequilibrio finanziario, condiviso con la Regione, nell'ambito del quale può essere previsto, tra le diverse misure di risanamento, l'incremento del diritto camerale;

l'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo economico, previa verifica dell'idoneità del predetto programma.

PRESTITI SOCIALI COOPERATIVE

Con riguardo alle somme versate dai soci a titolo di prestito sociale è previsto che:

- sussiste l'obbligo di impiego "*in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale*";
- non è applicabile l'art. 2467, C.c., ossia la postergazione del rimborso rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) definirà i limiti della raccolta del prestito sociale e le relative forme di garanzia prevedendo:

- che l'ammontare complessivo del prestito non possa eccedere, "a regime", il limite del triplo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato;
- un periodo transitorio, al fine di consentire "*il graduale adeguamento a tale limite*", durante il quale il rispetto del predetto limite costituisca condizione per la raccolta di prestito ulteriore rispetto all'ammontare risultante dall'ultimo bilancio approvato all'1.1.2018;
- qualora l'indebitamento nei confronti dei soci ecceda € 300.000 e sia superiore al patrimonio netto della società, i prestiti sociali siano coperti fino al 30% da garanzie reali / personali rilasciate da soggetti vigilati ovvero con la costituzione di un patrimonio separato ovvero con l'adesione della cooperativa ad uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30% del prestito.

Inoltre, al fine di tutelare i soci / creditori / terzi, saranno definiti i maggiori obblighi informativi / di pubblicità per le cooperative che ricorrono al prestito sociale in misura eccedente detto limite.

CONTRIBUTO ENPAF FARMACIE

In sede di approvazione è stato introdotto a carico delle società di capitali / cooperative a responsabilità limitata / società di persone titolari di farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti o con maggioranza di soci non farmacisti, l'obbligo di versare all'ENPAF un contributo pari allo 0,5% del fatturato annuo al netto IVA.

Il contributo va versato annualmente entro il 30.9 dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

CONTRIBUTO ENPAM SOCIETÀ ODONTOIATRICHE

In sede di approvazione è stato introdotto, a carico delle società operanti nel settore odontoiatrico di cui all'art. 1, comma 153, Legge n. 124/2017 l'obbligo di versare alla gestione "Quota B" dell'ENPAM un contributo pari allo 0,5% del fatturato annuo, entro il 30.9 dell'anno successivo a quello di chiusura dell'esercizio.

SOCIETÀ TRA AVVOCATI

In sede di approvazione è stato introdotto il nuovo comma 6-bis all'art. 4-bis, Legge n. 247/2012 in base al quale le società tra avvocati, in qualunque forma costituite, sono tenute:

- a prevedere e inserire nella denominazione sociale l'indicazione "società tra avvocati";
- ad applicare il contributo integrativo di cui all'art. 11, Legge n. 576/80 ai corrispettivi rientranti nel volume d'affari IVA e riversarlo annualmente alla Cassa di previdenza e assistenza forense.

PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE BOVINI / SUINI

È confermata anche per il triennio 2018-2020, nella stessa misura prevista per il 2017, la percentuale di compensazione utilizzabile da parte dei produttori agricoli in regime speciale IVA relativamente alle cessioni di bovini e suini.

In particolare la percentuale applicabile agli animali vivi della specie bovina e suina può essere definita in misura non superiore rispettivamente al 7,7% e all'8%.

MISURE A FAVORE DEI SOGGETTI COLPITI DAL SISMA

Agevolazioni ZFU "Lombardia"

È confermata la proroga al 31.12.2019 delle agevolazioni riconosciute dai commi da 445 a 453, Finanziaria 2016 alle imprese aventi sede principale / unità locale nella ZFU "Lombardia" colpite dal sisma del 20 e 29.5.2012. A favore dei predetti soggetti è prevista:

- l'esenzione IRPEF / IRES del reddito derivante dall'attività svolta nella ZFU fino a concorrenza di € 100.000 per ciascun periodo d'imposta;
- l'esenzione IRAP del valore della produzione derivante dall'attività svolta nella ZFU fino a € 300.000 per ciascun periodo d'imposta;
- l'esenzione IMU per gli immobili siti nella ZFU posseduti ed utilizzati per l'esercizio dell'attività.

IMU fabbricati zone colpite dal sisma del 20 / 29.5.2012

È confermata la proroga dal 31.12.2017 al 31.12.2018 dell'agevolazione riservata ai fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 / 29.5.2012 (Lombardia, Emilia Romagna, Veneto).

La proroga interessa quanto disposto dal comma 3 dell'art. 8, DL n. 74/2012, in base al quale i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30.11.2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti da IMU fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e comunque non oltre il 31.12.2018.

Proroga sospensione / rateizzazione versamenti sisma centro Italia

È confermata, a favore dei soggetti residenti nei territori colpiti dal terremoto dal 24.8.2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), diversi dai titolari di reddito d'impresa / lavoro autonomo / esercenti attività agricole, l'ulteriore proroga al 31.5.2018 (in precedenza 16.2.2018) della ripresa dei versamenti tributari sospesi, anche mediante rateizzazione, decorrente dal 31.5.2018, fino ad un massimo di 24 (in precedenza 9) rate mensili di pari importo.

In sede di approvazione è stata prorogata al 2018 (in precedenza 2017) la previsione in base alla quale i redditi dei fabbricati, ubicati nelle suddette Regioni, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30.6.2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF / IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi.

AMPLIAMENTO ZFU "SISMA CENTRO ITALIA"

In sede di approvazione le agevolazioni previste dall'art. 46, DL n. 50/2017, relative alla c.d. ZFU "Sisma Centro Italia", sono state estese ai soggetti con sede principale / unità locale nei

Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo di cui all'Allegato 2 del DL n. 189/2016, che hanno subito nel periodo dall'1.11.2016 al 28.2.2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto al corrispondente periodo 1.11.2015 – 28.2.2016. Inoltre, le agevolazioni in tema di contributi previdenziali / assistenziali (esclusi i premi INAIL) sono riconosciute anche alle ditte individuali / imprese familiari che hanno subito una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo 1.9.2016 – 31.12.2016 rispetto al corrispondente periodo del 2015.

CONTRASTO ALLE FRODI NEL SETTORE DEGLI OLII MINERALI

È confermato che, a decorrere dall'1.2.2018, l'immissione in consumo / estrazione di benzina / gasolio utilizzabili come carburanti per motori introdotti in un deposito fiscale / di un destinatario registrato, è subordinata al versamento dell'IVA tramite mod. F24 senza possibilità di compensazione. I riferimenti del versamento vanno indicati nel documento di accompagnamento.

Il versamento è effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore del deposito procede all'immissione in consumo / estrazione dei prodotti.

Al fine di immettere in consumo / estrarre i prodotti, la ricevuta di versamento deve essere consegnata in originale al gestore del deposito. In mancanza di tale ricevuta, il gestore del deposito è solidalmente responsabile dell'IVA non versata.

Le cessioni dei prodotti in esame che intervengono durante la custodia nel deposito fiscale / di un destinatario registrato sono effettuate senza pagamento dell'IVA.

Le nuove disposizioni sono applicabili anche per i depositi fiscali utilizzati come depositi IVA ex art. 50-bis, DL n. 331/93, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'immissione in consumo sia effettuata per conto di un soggetto:

- avente i requisiti di affidabilità indicati dal MEF con apposito Decreto;
- che presti idonea garanzia nei termini e con le modalità stabiliti dal predetto Decreto.

Quanto sopra non trova applicazione ai prodotti in esame:

- di proprietà del gestore del deposito dal quale sono immessi in consumo / estratti;
- immessi in consumo da un deposito fiscale per conto di un soggetto titolare di un diverso deposito fiscale avente capacità non inferiore ai valori di cui all'art. 23, comma 3, D.Lgs. n. 504/95 ed i requisiti di affidabilità di cui al predetto DM;
- immessi in consumo da un deposito fiscale avente capacità non inferiore ai predetti valori per conto di un soggetto che presti la citata (idonea) garanzia.

CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI NUOVI TELEVISORI

Nell'ambito del passaggio alle nuove frequenze, che dovrebbe avvenire entro il 2022, è previsto un contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all'art. 3-*quinquies* co. 5, terzo periodo, del DL 16/2012.

CANONE RAI 2018

In sede di approvazione è estesa al 2018 la riduzione a € 90 del canone di abbonamento RAI per uso privato.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

I nostri più cordiali saluti.

REGGIORI E ASSOCIATI

Egregio cliente,
riteniamo di fare cosa gradita segnalando che grazie al rapporto di collaborazione esistente con lo Studio Legale BSVA, offriamo la possibilità di usufruire del loro servizio di newsletter informativa legale. L'accesso, gratuito, a tale servizio è possibile attraverso il sito <http://www.bsva.it/>

N.B.: Lo Studio Reggiori e Associati ha assunto ogni ragionevole precauzione per assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Circolare; desidera tuttavia precisare che le stesse non possono considerarsi completamente esaurienti ed esaustive, ma solo indicative, del contenuto degli argomenti trattati.